

Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2022, n. 1-4817

Disposizioni sulle sedute della Giunta regionale in modalita' telematica, a parziale modifica del "Regolamento interno dei lavori della Giunta regionale" di cui alla D.G.R. n. 8-29910 del 13 aprile 2000, come da ultimo modificato dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

A relazione del Presidente Cirio:

Premesso che:

- con D.G.R. n. 8-29910 del 13 aprile 2000 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, dello Statuto, il "Regolamento interno dei lavori della Giunta regionale", come da ultimo modificato dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;
- a causa dello stato di emergenza pandemico, stante la necessità di garantire la continuità operativa della Giunta regionale, durante il periodo di emergenza, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 29 del 10 marzo 2020 è stato disposto lo svolgimento delle riunioni della Giunta regionale in modalità telematica.

Dato atto che:

- il suddetto regolamento interno dei lavori della Giunta regionale non contempla la modalità telematica per lo svolgimento delle sedute di Giunta regionale;
- l'avvenuta gestione delle sedute di Giunta regionale in modalità telematica ha consentito di maturare una positiva esperienza tale da permetterne l'utilizzo anche in un periodo non più connotato dall'emergenza.

Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere di ricorrere allo strumento della modalità telematica esclusivamente per le sedute straordinarie della Giunta regionale, purché siano garantite l'inequivocabile identificazione dei partecipanti e la riservatezza delle sedute medesime, disponendo che, a parziale modifica del "Regolamento interno dei lavori della Giunta regionale", di cui alla D.G.R. n. 8-29910 del 13 aprile 2000, come da ultimo modificato dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021, il comma 2 dell'articolo 5, secondo cui "La Giunta può tuttavia riunirsi in via straordinaria per l'esame di argomenti che richiedono particolare trattazione ed in casi ritenuti urgenti" sia sostituito come segue:

La Giunta può tuttavia riunirsi in via straordinaria, anche in modalità telematica, per l'esame di argomenti che richiedono particolare trattazione ed in casi ritenuti urgenti.

La partecipazione in modalità telematica comporta la responsabilità di ciascun componente all'utilizzo corretto del collegamento audio/video, al fine di garantire, per l'intera durata della seduta, la propria identificazione e la riservatezza dei lavori. Qualora vengano riscontrate criticità, verrà disposta l'interruzione del relativo collegamento telematico."

Visto lo Statuto della Regione Piemonte del 4 marzo 2005.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- che, a parziale modifica del "Regolamento interno dei lavori della Giunta regionale", di cui alla D.G.R. n. 8-29910 del 13 aprile 2000, come da ultimo modificato dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021, il comma 2 dell'articolo 5, secondo cui "La Giunta può tuttavia riunirsi in via straordinaria per l'esame di argomenti che richiedono particolare trattazione ed in casi ritenuti urgenti" sia sostituito come segue:

- *“La Giunta può tuttavia riunirsi in via straordinaria, anche in modalità telematica, per l’esame di argomenti che richiedono particolare trattazione ed in casi ritenuti urgenti.*
- *La partecipazione in modalità telematica comporta la responsabilità di ciascun componente all’utilizzo corretto del collegamento audio/video, al fine di garantire, per l’intera durata della seduta, la propria identificazione e la riservatezza dei lavori. Qualora vengano riscontrate criticità, verrà disposta l’interruzione del relativo collegamento telematico.”*
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)